

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 42
depositato il 8 marzo 2013

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587 per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,


CONTRO

La **Regione Abruzzo** (CF 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, P.zza S. Giusta Palazzo Centi – L'Aquila - cap 67100

* * * *

PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

della **Legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28-12-2012** pubblicata sul **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 del 28-12-2012**, recante "Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica della L.R. n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale – IPA", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio.



Avvocatura Generale dello Stato

FATTO

In data 28-12-2012 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la Legge Regionale n. 71 del 28/12/2012, con la quale sono state poste norme relative al **“Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica della L.R. n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale – IPA”**

La Regione Abruzzo intende fornire sia un contributo al contenimento dei costi della selezione del personale, sia un apporto per favorire la mobilità regionale dei dipendenti regionali verso le società partecipate dalla Regione Abruzzo.

Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale, e in particolare, **l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 5, 6 e 7**, eccedono dalle competenze regionali, violano l'art. 117 Cost. 2° e 3° comma e precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato.

Esse devono, pertanto, essere impugnate con il presente atto, affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

DIRITTO

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1

L'art. 1, comma 1, disponendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei



Avvocatura Generale dello Stato


concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 388, della l. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013, così violando l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5

L'art. 2 sostituisce l'art. 19 della l.r. 91/94 (in materia di Aziende per il diritto allo studio universitario) ma nella nuova formulazione appaiono illegittime le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

In particolare, per quanto concerne l'art. 2, comma 5, tale disposizione è illegittima nella parte in cui dispone che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al personale dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio universitario, tale personale, considerato in esubero, transiti direttamente nei ruoli regionali.

Tale previsione non risulta conforme alle procedure previste per le eccedenze di personale dall'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva l'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.



Avvocatura Generale dello Stato


3) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 7

I commi 6 e 7 dell'art. 2 prevedono che, in caso di assenza o impedimento del Dirigente, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il diritto allo studio universitario, le funzioni attribuite al predetto dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento, dal funzionario con il grado più elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e che per il periodo di svolgimento delle predette funzioni gli sia riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente.

Così riformulati i commi in questione non consentono di inquadrare l'attribuzione delle funzioni in parola né all'istituto della reggenza né a quello delle mansioni superiori.

Infatti, il conferimento delle mansioni superiori non può essere disposto, laddove le dette mansioni comportino il passaggio dal comparto alla dirigenza, mentre se si trattasse di reggenza, come dovrebbe, il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della retribuzione, come risulta, invece, dal comma 7 citato.

Inoltre, il comma 6 disciplinando il periodo dell'assenza o impedimento del dirigente, non specifica, comunque, che l'attribuzione delle funzioni deve essere per il tempo necessario a provvedere alla sostituzione del dirigente e non per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento.



Avvocatura Generale dello Stato

Anche le predette disposizioni violano la normativa vigente in materia di pubblico impiego e, pertanto, il già richiamato art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della Legge Regionale n. 71 del 28/12/2012, pubblicata sul **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** n. 94 del 28-12-2012, con la quale sono state poste norme relative al **“Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica della L.R. n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale – IPA”**, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2013.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2013;
2. copia della Legge regionale impugnata;



Avvocatura Generale dello Stato

3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli
Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 26 febbraio 2013

Vincenzo Rago

Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, 21 MAR 2013

IL CANCELLIERE